

Il cammino giuridico degli ordinariati militari. A venticinque anni dalla Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae**

Ringrazio il Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti invitandomi a tenere questa relazione in occasione del venticinquesimo anniversario della promulgazione della Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae*, che mi offre l'opportunità di riflettere, assieme ai responsabili della pastorale castrense provenienti da tutto il mondo, su alcuni profili giuridici della figura creata un quarto di secolo fa per favorire una specifica azione pastorale in favore dei fedeli appartenenti alle Forze Armate.

Da quando è stata promulgata la Costituzione Apostolica, la Santa Sede ha eretto ben sei nuovi ordinariati e sono stati predisposti i rispettivi statuti. Ciò ha comportato sovente un lavoro diplomatico per accordarsi con le autorità civili su diversi punti concreti. Tuttavia, non spetta a me fare un resoconto dell'attività della Sede Apostolica, ma il mio contributo deve concentrarsi piuttosto sul mettere in rilievo gli aspetti salienti della normativa emanata venticinque anni or sono. E ho ritenuto che per sviluppare queste riflessioni in occasione del presente anniversario, il cammino migliore sia proprio quello di seguire la traccia del Proemio della stessa cost. ap. *Spirituali militum curae*.

1. Pastorale specializzata

La *Spirituali militum curae* esordisce affermando che «la Chiesa ha sempre voluto provvedere con lodevole sollecitudine e in modo proporzionato alle varie esigenze, alla cura spirituale dei militari». L'affermazione non è meramente retorica, bensì trova riscontro in precisi dati storici.

a) Cenni storici

Consta, infatti, la presenza di sacerdoti e diaconi che celebravano cerimonie liturgiche negli accampamenti fin dai tempi dell'imperatore Costantino¹, e si hanno

* Pubblicato in "*Spirituali militum curae*". *A 25 anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica*. Atti del VI Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari. III Corso di formazione dei Cappellani Militari Cattolici al Diritto Umanitario (Città del Vaticano 20-23 ottobre 2011), a cura di Congregatio pro Episcopis – Officium Centrale Coordinationis Pastoralis Ordinariatuum Militarum, Città del Vaticano 2012, pp. 127-138.

numerose notizie di sacerdoti cappellani che durante il medioevo assistevano le spedizioni militari, muniti delle facoltà rilasciate dai rispettivi vescovi². Con la nascita degli eserciti permanenti nel secolo XVI appare una specifica giurisdizione ecclesiastica castrense³. Lo stesso Proemio della Costituzione apostolica afferma che «nel corso dei tempi, la sacra Gerarchia, e in particolare i Romani Pontefici, per il loro dovere di servizio ovverosia di “diaconia” (cfr. Concilio Vaticano II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 24), hanno provveduto nei singoli casi nel modo migliore con una giurisdizione più rispondente alle persone e alle circostanze», e ricorda che «furono costituite man mano delle strutture ecclesiastiche nelle singole Nazioni, alle quali veniva preposto un prelado munito delle necessarie facoltà», e in calce richiama il Breve *Cum sicut maiestatis*, del 26 settembre 1645, di Innocenzo X (che è considerato comunemente la norma che pone le basi per la creazione delle giurisdizioni castrensi), il quale affermava che questi prelati venivano talvolta costituiti «quasi (fossero) i veri Presuli e pastori nei confronti dei loro chierici secolari»⁴.

Occorre precisare, però, che fino al secolo XIX l'attività dei Romani Pontefici si era limitata a provvedimenti che conferivano *ad casum* una giurisdizione speciale a un prelado per lo svolgimento di compiti specifici, ma senza costituire un ufficio stabile. Nel secolo XX, invece, sono state costituite delle apposite strutture ecclesiastiche, ovvero degli uffici ecclesiastici stabili per l'assistenza pastorale dei militari. In effetti, nel 1910, mediante il m. pr. *In hac Beatissimi Petri Cathedra*, del 3 maggio, S. Pio X eresse il vicariato castrense cileno, alla stregua del quale ne furono creati altri: Polonia (1919), Italia (1925), Germania (1935), Perù (1943), Colombia (1949), Spagna (1950), Brasile (1950), Filippine (1950), Canada (1951)⁵.

Il Proemio cita espressamente l'Istruzione della S. Congregazione Concistoriale *Sollemne semper*, del 23 aprile 1951⁶, quale momento importante nella storia della giurisdizione ecclesiastica castrense. Infatti, si tratta della prima norma generale che regola in modo astratto l'esistenza degli allora chiamati “vicariati

¹ Cfr. A. PUGLIESE, *La cura castrense*, Torino 1943, pp. 5 e 6.

² Cfr. A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona 1992, pp. 23-30 e la bibliografia ivi citata.

³ Cfr. J. TOVAR, *Los primeros súbditos de la jurisdicción castrense española*, Bilbao 1964, pp. 109-123.

⁴ Cfr. *Bullarium Romanum*, t. XV, Torino 1868, p. 410.

⁵ Si possono trovare alcuni dati in più in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano 1992, pp. 3-5.

⁶ In AAS, 43 (1951), pp. 562-565.

castrensi”⁷. Sulla base della normativa comune stabilita da questa Istruzione verranno eretti altri vicariati in quattordici Paesi⁸. Tuttavia, l’esistenza dei vicariati castrensi costituiva in realtà un’anomalia rispetto all’assetto organizzativo della Chiesa allora in vigore, ancorato fortemente al principio di territorialità. Ne è prova il fatto che essi trovavano la loro giustificazione nella potestà del Papa, al punto che a capo di queste strutture c’erano dei prelati aventi una potestà vicaria del Papa.

L’integrazione degli ordinariati militari nella struttura “ordinaria” dell’organizzazione ecclesiastica è avvenuta con la Costituzione Apostolica della cui promulgazione ora commemoriamo il 25° anniversario. Come afferma il Proemio della *Spirituali militum curae*, le norme del 1951 sono state riviste affinché potessero avere maggiore forza ed efficacia. A ciò ha portato innanzitutto, in parole del Proemio, «il Concilio Vaticano II, che aprì la strada a realizzare nel modo più consono peculiari iniziative pastorali», e per spiegare tale affermazione, la Costituzione Apostolica rimanda in nota al Decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10, il quale tra l’altro auspicava che «lì dove ciò sia reso necessario da motivi apostolici, si faciliti non solo una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l’attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo. A questo scopo – continuava il Decreto conciliare– potrà essere utile la creazione di seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali, e altre istituzioni del genere, cui potranno essere iscritti o incardinati dei presbiteri per il bene di tutta la Chiesa, secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni, e rispettando sempre i diritti degli Ordinari del luogo».

Rispetto alla configurazione giuridica degli ordinariati militari, essi sono da comprendersi, dunque, nel contesto dell’idea conciliare della necessità di rinnovare l’organizzazione ecclesiastica (ammettendo anche il criterio personale come elemento di configurazione delle circoscrizioni ecclesiastiche) allo scopo di permettere una migliore distribuzione del clero che consenta l’attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore dei fedeli. E’ qui, a mio parere, dove si trova il punto nodale che

⁷ E’ significativo il fatto che questa Istruzione sia stata emanata durante il pontificato di Pio XII, Pontefice molto sensibile ai fenomeni pastorali di carattere personale, come lo dimostra la promulgazione della cost. ap. *Exsul Familia*, del 1° agosto 1952 (AAS, 44 [1952], pp. 649-704), considerata la Magna Charta della pastorale in favore dei fedeli sottoposti a mobilità.

⁸ Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paesi Bassi, Paraguay, Portogallo, Repubblica Dominicana, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Uganda.

permette di capire l'esistenza di speciali strutture ecclesiastiche per i militari: la necessità di realizzare con loro una speciale attività pastorale.

In effetti, il Proemio insiste sul fatto che i membri delle forze armate «costituiscono un determinato ceto sociale e, “per le peculiari condizioni della loro vita” (Concilio Vaticano II, Decr. *Christus Dominus*, n. 43), sia che volontariamente facciano parte in modo stabile delle forze armate, sia che per legge vi siano chiamati per un tempo determinato, hanno bisogno di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale», aggiungendo alcune considerazioni che possono servire da chiave di lettura per capire quali siano le speciali necessità spirituali dei militari e quale tipo di attività debba svolgere oggi la Chiesa. Afferma, infatti, il testo commentato che la pastorale castrense risponde tra l'altro all'«intervento della Chiesa nel mondo contemporaneo, anche in ciò che riguarda l'edificazione e la promozione della pace in tutto il mondo». E ricorda che «in questa linea quelli che prestano servizio militare devono considerarsi “come ministri della sicurezza e della libertà dei popoli”, infatti “se adempiono il loro dovere rettamente, concorrono anch'essi veramente alla stabilità della pace” (Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 79)». La Costituzione Apostolica dichiara altresì che l'aggiornamento della normativa del 1951 «è consigliato anche dai grandi cambiamenti che si sono prodotti non solo per quanto concerne la professione militare e le sue circostanze di vita, ma anche nel senso comune attribuito dalla società del nostro tempo alla natura e ai compiti delle forze armate nella realtà della vita umana».

b) Le speciali necessità pastorali

Nella storia lo specifico servizio pastorale castrense è stato richiesto dalla necessità di contare su cappellani pronti ad accompagnare gli eserciti nelle imprese militari. Sorgeva così il bisogno di creare una giurisdizione personale capace di munire questi cappellani delle dovute facoltà ministeriali da esercitare a favore dei militari indipendentemente da quale fosse il territorio diocesano in cui si trovassero. Non che attualmente non esistano più queste necessità. Anzi, l'esperienza storica ha largamente dimostrato purtroppo che in questo quarto di secolo non sono mancate le occasioni in cui i cappellani hanno dovuto accompagnare le truppe in posti di guerra. Tuttavia, penso che dalle ultime parole citate della *Spirituali militum curae* si possa scorgere una ragion d'essere della presenza degli ordinariati militari più profonda, che non si riduce soltanto all'eventuale necessità di assistere pastoralmente i militari

in momenti di guerra, ma che si deve all'azione della Chiesa in favore dei militari anche in tempi di pace.

In effetti, con l'istituzione degli ordinariati militari la Chiesa non cerca solo la mera assistenza religiosa dei cattolici membri delle Forze Armate intesa in senso minimalista, ma è chiaro che mira a realizzare un'azione evangelizzatrice volta a promuovere la pienezza della vita cristiana in un ambiente che riveste delle necessità peculiari e che ha una missione particolarmente rilevante per l'umanità. Come ebbe a dire il Beato Giovanni Paolo II nell'udienza concessa ai partecipanti al III Convegno Internazionale degli Ordinari Militari, nel 1994, «evangelizzare il mondo delle Forze Armate significa (...) far prendere coscienza ai militari del nuovo modo di concepire il proprio ruolo (...) I cristiani che operano in tale ambito, come singoli fedeli laici e come facenti parte di comunità ecclesiali, possono dare un grande impulso a questa nuova concezione della funzione militare, sia attraverso la formazione delle coscienze, sia mediante una più incisiva diffusione dei valori della giustizia, della solidarietà e della pace (...) Il *ministerium pacis inter arma* può così diventare nuovo annuncio del Vangelo nel mondo militare, di cui i militari cristiani e le loro comunità non possono non essere i primi araldi»⁹.

L'azione che la Chiesa è chiamata a compiere in favore di una concezione cristiana del *ministerium pacis inter arma* deve essere svolta soprattutto dagli stessi cattolici militari, i quali, senza abbandonare l'ambiente castrense, anzi dall'interno del loro mondo, a modo di fermento, dovranno impregnare di spirito evangelico la vita della milizia, facendo sì che la professione militare sia effettivamente un servizio a tutti gli uomini¹⁰. Questo significa che la Chiesa compierà la sua missione nella misura in cui i fedeli laici, in questo caso i militari, non rimangano come spettatori passivi davanti alle sfide che l'annuncio del Vangelo trova nel mondo, ma, al contrario, prendano consapevolezza della loro responsabilità come soggetti attivi e membri vivi del Popolo di Dio. Un tale impegno dei laici è possibile solo se essi prendono sul serio la chiamata che anche loro hanno ricevuto a vivere con pienezza la vita cristiana. Ne segue che, affinché i cattolici membri delle Forze Armate possano essere protagonisti della missione della Chiesa nel mondo militare, hanno bisogno

⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Terzo Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari*, del 11 marzo 1994, in *La nuova evangelizzazione nel mondo militare. III° Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari. 7-11 marzo*, Città del Vaticano 1994, pp. 16-17.

¹⁰ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen Gentium*, 31.

della dovuta istruzione sulla dottrina cristiana e del sostegno spirituale necessario per la fedeltà alla loro vocazione.

Giunti a questo punto, da una prospettiva prettamente giuridica, andrebbe considerato il disposto del can. 213, che costituisce in realtà il fulcro del diritto ecclesiale in ciò che concerne il rapporto tra la Gerarchia e i fedeli. Stabilisce questo canone che «i fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti». Il citato canone proviene pressoché letteralmente dal n. 37 della *Lumen Gentium*. Il tema va visto, a mio parere, alla luce della chiamata universale alla santità, proclamata al capitolo V dello stesso documento conciliare: se i fedeli, come afferma il can. 210, devono sforzarsi di condurre una vita santa, è gioco forza che i Pastori dovranno fornire loro i sussidi spirituali necessari a tale scopo. E' stata lamentata dalla dottrina canonica l'omissione, da parte del Codice di Diritto Canonico, dell'avverbio «abundanter», presente invece nel testo conciliare a proposito di come devono essere amministrati i beni salvifici. Ad ogni modo, proprio perché il termine ha una carica contenutistica importante, il testo conciliare conserva un chiaro valore interpretativo, volendo essere il Codice «come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico [...] l'ecclesiologia conciliare»¹¹. In realtà, al di là dell'indicazione positiva espressa dall'ultimo Concilio ecumenico, è da considerare il fatto che, se tutti i fedeli sono chiamati alla santità, essi dovranno attingere ai mezzi salvifici amministrati dai sacri Pastori, non solo in ordine alla "salvezza", nel senso minimale dell'espressione, ma in vista del raggiungimento della perfezione della carità, il che implica da parte dei Pastori il dovere di amministrare *abundanter* i beni spirituali e di impostare l'organizzazione del ministero pastorale in modo da fornire abbondantemente, nella misura del possibile, gli opportuni ausili a tutti i fedeli, adattando le strutture pastorali alle necessità spirituali dei fedeli e alla loro missione apostolica.

Ecco, dunque, la ragione per cui esistono gli ordinariati militari: la Chiesa, con lodevole sollecitudine, ha voluto dare ai fedeli militari tutti i mezzi salvifici per facilitare loro, non solo l'ordinaria cura pastorale, ma lo specifico aiuto di cui essi hanno bisogno per trovare la *santità* nel loro ambiente e per svolgere *pienamente* la loro missione nel mondo e nella Chiesa.

In effetti, affinché i fedeli militari possano esercitare il loro sacerdozio comune, occorre l'aiuto del sacerdozio ministeriale, in modo che sacerdoti e laici, in una

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, del 25 gennaio 1983.

mutua ed organica cooperazione, compiano la missione della Chiesa nel mondo castrense, partecipando, ognuno a suo proprio modo, all'unico sacerdozio di Cristo¹². L'art. IX della Costituzione Apostolica ricorda esplicitamente il protagonismo dei laici nell'evangelizzazione del mondo militare e il dovere dei Pastori di promuovere tale ruolo attivo: «dovendo tutti i fedeli cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo (cfr. C.I.C., can. 208), l'Ordinario e il suo presbiterio facciano in modo che i fedeli laici dell'Ordinariato, tanto a livello personale che in modo associato, svolgano la loro parte come fermento apostolico, ma anche missionario fra gli altri militari con cui vivono».

E' peraltro evidente che i sacerdoti impegnati in questo ministero dovranno essere muniti di certe caratteristiche specifiche: avere una profonda e diretta conoscenza della vita castrense, essere in grado di adeguarsi alla mentalità dei militari, conoscere i problemi di tipo morale che più interessano l'ambiente delle Forze Armate, avere una disponibilità tale da trovarsi sempre vicino ai fedeli, soprattutto nei momenti più difficili, ecc. Un'azione ministeriale di questo tipo richiede un'unità di direzione, che permetta di formare specificamente i sacerdoti impegnati in questa pastorale e di affidargli l'incarico preciso, vale a dire non pare possibile realizzare in modo ottimale una pastorale così specializzata lasciandola alla guida dei singoli vescovi delle diocesi, ma, al contrario, serve un unico governo. Insomma, si richiede un presbiterio, sotto l'autorità di un unico prelado, capace di svolgere questa pastorale specializzata, in modo che sacerdoti e laici, ognuno secondo la condizione che gli è propria, compiano la missione della Chiesa nel mondo militare, il *ministerium pacis inter arma*.

Come si può osservare, l'attuale assetto della pastorale castrense poggia sull'ecclesiologia del Vaticano II non solo per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ma anche relativamente a quelli fondanti, quali sono, appunto, la chiamata universale alla santità, la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, la cooperazione mutua ed organica tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale dei presbiteri e il dovere della Gerarchia di organizzarsi in modo da aiutare i fedeli a raggiungere la loro vocazione alla pienezza della vita cristiana.

¹² Cfr. *Lumen Gentium*, 10.

2. La configurazione giuridica degli ordinariati militari

E' già stato ricordato che il Proemio della *Spirituali militum curae* affermò che il Concilio Vaticano II «aprì la strada a realizzare nel modo più consono peculiari iniziative pastorali», facendo riferimento all'augurio conciliare di rendere più flessibile l'organizzazione pastorale, al punto di permettere la creazione di «seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali, e altre istituzioni del genere». E' giunto ora il momento di chiedersi quali siano le caratteristiche più salienti della configurazione giuridica degli ordinariati militari e in che cosa consista la differenza tra questa figura e quella dei vicariati castrensi esistenti prima del Vaticano II.

I vicariati castrensi erano considerati soprattutto dal punto di vista del vicario che ne era a capo. Si trattava dunque di una struttura di servizio pastorale resa possibile in virtù della potestà universale del Papa, il quale nominava un suo vicario affinché facesse le sue veci nel dirigere l'attività ministeriale dei cappellani militari.

La Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae* definisce gli ordinariati militari quali peculiari circoscrizioni ecclesiastiche (art. I, § 1). E' vero che il primo significato del termine «circoscrizione» è quello di delimitazione della giurisdizione di qualcuno. Tuttavia la stessa Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae*, accanto a questa nozione, offre un'immagine dell'ordinariato come comunità ecclesiale, composta dai fedeli determinati a norma dell'art. X, a capo della quale c'è un Pastore che la regge con potestà propria, aiutato dai sacerdoti che formano il suo presbiterio (art. VI). L'ordinariato castrense non è, insomma, una mera organizzazione ecclesiastica che elargisce dei servizi pastorali specializzati a certi fedeli, bensì costituisce una comunità convocata nello Spirito Santo, mediante il Vangelo e l'Eucaristia, presieduta dall'Ordinario militare, con la cooperazione del suo presbitero. Allo stesso tempo, non va dimenticato il fatto che i fedeli che appartengono all'ordinariato castrense non cessano di essere anche membri delle diocesi rispettive.

Dalla considerazione degli ordinariati come porzioni del Popolo di Dio composte da fedeli guidati da un Pastore, coadiuvato dal suo presbiterio, da un canto, e dalla constatazione che tali fedeli non cessano di appartenere alle diocesi, dall'altro, emergono le due note che, a mio avviso, caratterizzano la specificità degli enti configurati dalla *Spirituali militum curae*: la loro assimilazione giuridica alle diocesi e la natura cumulativa della potestà dell'Ordinario. Trattandosi dei due

pilastri sui quali poggia il nuovo impianto della pastorale castrense, mi sembra che convenga ricordare alcuni aspetti relativi ad essi, sia pure brevemente, giacché sul tema mi sono soffermato più diffusamente in un'occasione simile a questa¹³.

a) Significato dell'assimilazione giuridica alle diocesi

L'assimilazione giuridica di una realtà ad un'altra implica che ci siano elementi comuni ad entrambe che permettono di riservargli lo stesso trattamento giuridico senza commettere ingiustizia, ma allo stesso tempo presuppone anche che le due realtà non siano uguali, altrimenti non ci sarebbe assimilazione, ma identità¹⁴.

Considerando che gli ordinariati sono porzioni del Popolo di Dio in cui si trova la medesima struttura societaria della diocesi (ordinario con funzione episcopale, presbiterio e popolo), non desta meraviglia il fatto che la Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae* abbia assimilato queste circoscrizioni alle diocesi. Allo stesso tempo, gli ordinariati militari non solo si rivolgono a un ceto particolare, anziché a tutti quelli che si trovano in una circoscrizione, per svolgere una pastorale specializzata, ma hanno anche la peculiarità che il loro popolo è costituito da fedeli che appartengono necessariamente ad una diocesi. Si tratta, insomma, come segnalava la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 28 maggio 1992, *Communio notio*¹⁵, di uno di quei tipi di comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali con carattere sovradiocesano¹⁶. Ne segue che gli ordinariati militari non sono assimilati alle diocesi per ragioni congiunturali o perché non si sono ancora sviluppati a sufficienza, cioè non sono "solo" assimilati e non uguali alle diocesi perché appartengano ad un grado inferiore o perché attendano un ulteriore sviluppo istituzionale, ma perché la loro ragion d'essere e la loro costituzione ecclesiologica non sono esattamente quelle delle diocesi.

L'assimilazione giuridica costituisce in realtà uno strumento giuridico che consente di applicare il principio di economia legislativa, vale a dire, di attribuire lo

¹³ Cfr. E. BAURA, *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, in *Dieci anni dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae"*. Atti del Simposio Internazionale degli Ordinariati Militari, Buenos Aires 4-8 settembre 1996, a cura della Congregazione per i Vescovi. Ufficio Centrale di Coordinamento Pastorale degli Ordinariati Militari, pp. 55-136.

¹⁴ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in «*Ius Ecclesiae*», 4 (1992), pp. 215-224.

¹⁵ CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae ad Catholicam Ecclesiam Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, 28 maggio 1992, n. 16, in AAS, 85 (1993), pp. 847 e 848 (tr. italiana, IDEM, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni punti della Chiesa intesa come comunione*, Città del Vaticano 1992).

¹⁶ Cfr. *Saluto di apertura di Sua Eminenza il Card. B. GANTIN*, in *La nuova evangelizzazione...*, cit., p. 24 e A. VALLINI, *L'identità dell'Ordinariato Militare*, in *ibidem*, pp. 43 e 52.

stesso trattamento giuridico a due realtà simili, senza dover raddoppiare le disposizioni normative. Tuttavia, non sarebbe giusto che laddove ci sia qualche differenza si applichi inevitabilmente la stessa norma; ciò non sarebbe economia, ma pigrizia legislativa e, in ultima analisi, ingiustizia. Perciò le assimilazioni giuridiche legalmente stabilite riportano solitamente delle clausole che garantiscono le dovute eccezioni. Così anche il disposto della *Spirituali militum curae*: agli ordinariati militari si applica quanto stabilito per le diocesi, a meno che consti altrimenti dalla natura delle cose o dagli statuti¹⁷.

L'analogia giuridica consente, dunque, di non dover ripetere tante norme canoniche che sono di applicazione agli ordinariati militari, ma allo stesso tempo gli ordinariati conservano alcune peculiarità che devono essere oggetto di previsione normativa. A questo proposito, il Proemio della Costituzione Apostolica dichiara che le norme regolatrici della pastorale castrense «non possono essere identiche per tutti i Paesi, non essendo uguale, né in assoluto, né relativamente, il numero dei cattolici impegnati nel servizio militare, essendo molto diverse le circostanze dei singoli luoghi. E' quindi opportuno che vengano qui stabilite certe norme generali, valide per tutti gli Ordinariati militari —chiamati finora Vicariati Castrensi—, che vanno poi completate, nel quadro della predetta legge generale, con gli statuti emanati dalla Sede Apostolica per ciascun Ordinariato».

Emerge così un altro elemento caratterizzante degli ordinariati militari, e cioè la presenza degli statuti che regolano alcuni aspetti del singolo ordinariato. L'assimilazione giuridica alla diocesi e la normativa universale della *Spirituali militum curae* permettono la brevità delle norme statutarie, le quali non devono riportare la normativa universale applicabile, ma solo le regole specifiche dell'ordinariato del Paese di cui si tratti, che possono, se così sembra opportuno, discostarsi dal modello diocesano. In questo senso, va osservata una certa tendenza degli statuti a mimetizzare le disposizioni codiciali sulle diocesi che può irrigidire inutilmente la vita degli ordinariati militari. Basti pensare, ad esempio, alla descrizione dell'organizzazione interna del governo dell'ordinariato militare, la quale dovrebbe rispondere alla situazione concreta dell'ordinariato, senza bisogno di rispecchiare in tutto quella delle diocesi.

¹⁷ Cfr. artt. I e II, art. VII della *Spirituali Militum Curae*, ma in realtà tutta la Costituzione Apostolica.

b) Principi e conseguenze della natura cumulativa della potestà dell'Ordinario castrense

Come già rilevato, assieme all'analogia giuridica con le diocesi, la natura cumulativa della potestà dell'Ordinario costituisce una caratteristica essenziale della configurazione giuridica della pastorale in favore dei militari. L'art. IV della *Spirituali militum curae* contiene indirettamente una definizione del significato della giurisdizione cumulativa, nello spiegare che essa viene qualificata in questo modo *poiché* («nam») le persone che fanno parte dell'ordinariato sono *anche* fedeli della diocesi dove hanno il domicilio o alla quale appartengono in ragione del rito.

In realtà, la natura cumulativa della potestà non è una novità della *Spirituali militum curae*: il termine "cumulativa" era già stato utilizzato nel 1940 al momento di erigere il vicariato italiano¹⁸, ed era stato poi ripreso dall'Istruzione *Sollemne Semper* del 1951¹⁹ con carattere generale per tutti i vicariati castrensi. Tuttavia, pur non costituendo una novità, questa caratteristica può essere meglio capita alla luce dell'ecclesiologia del Vaticano II²⁰.

E' significativa a questi effetti la struttura del documento conciliare che allude esplicitamente alla pastorale castrense, il Decreto *Christus Dominus*. Esso si articola in tre capitoli. Il primo è dedicato alla posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale. Nel secondo capitolo si tratta invece del ruolo dei vescovi nelle chiese particolari. Il terzo, infine, parla dei vescovi che cooperano al bene di più chiese particolari. Questa divisione, palesa tra l'altro come i vescovi, vicari di Cristo e successori degli Apostoli, formano un Collegio o corpo, in modo tale che tutti coloro che ne fanno parte hanno il diritto e il dovere di preoccuparsi per il bene di tutta la Chiesa; a loro spetta, insomma, la *sollicitudo omnium ecclesiarum*. In questo contesto, all'interno del terzo capitolo, intitolato «De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus», nella sezione III, sotto la rubrica «Episcopi munere interdioecetano fungentes», il Decreto mette in rilievo come le necessità pastorali esigano sempre più che alcuni incarichi pastorali – che possono servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione – abbiano unità di indirizzo e di governo, ragione per la quale è opportuno che siano costituiti alcuni

¹⁸ Cfr. AAS, 32 (1940), pp. 280 e 281.

¹⁹ Cfr. AAS, 43 (1951), pp. 562-565.

²⁰ Cfr. C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in «Ius Canonicum», 55 (1988), pp. 131-180.

uffici, che possono essere affidati anche a vescovi, come è il caso, appunto, degli, allora così chiamati, vicariati castrensi.

In sintesi, nell'ottica dell'ecclesiologia conciliare, l'ordinario militare, svolge un incarico episcopale – concretizzazione della missione dell'intero Collegio dei vescovi, consistente nel pascere un gruppo di fedeli, aiutato da un presbiterio – in favore di più chiese particolari, giacché i fedeli cui si rivolge non cessano di fare parte di esse. Ciò non è un'ingerenza indebita nella «diocesi di un vescovo», ma è la concretizzazione della potestà (*exousia*) del collegio dei vescovi (con a capo il Papa) nei confronti di tutte le chiese che serve (*diakonia*) al bene di più diocesi.

3. *Considerazioni conclusive*

Quanto osservato ora circa la natura cumulativa della giurisdizione dell'Ordinario castrense offre lo spunto per proporre alcune considerazioni sull'attività degli ordinariati ormai in sede conclusiva.

La giurisdizione dell'Ordinario, infatti, è cumulativa rispetto a quella dei vescovi diocesani ma non "concorrente", nel senso usuale (non tecnico giuridico) dell'espressione, proprio perché la missione dell'Ordinario non è quella di sostituire il vescovo diocesano ma quella di svolgere una pastorale speciale che le diocesi non sono abitualmente in grado di compiere. Naturalmente i beni salvifici da amministrare sono sempre gli stessi; la parola di Dio e i sacramenti sono i medesimi e nell'ordinariato e nella diocesi. Tuttavia sono speciali non solo le circostanze esterne in cui si svolge l'attività dell'ordinariato, ma anche il modo in cui questi mezzi salvifici vengono presentati ai fedeli da parte dei cappellani. Ritengo perciò che sia essenziale per salvaguardare l'identità degli ordinariati che essi non perdano la specializzazione della loro azione pastorale, la quale deve mirare non alla mera amministrazione dei servizi pastorali visti in senso minimalista, ma a preparare i fedeli militari a svolgere la loro missione nel loro mondo castrense.

Il modo concreto di realizzare questa attività pastorale specializzata dipenderà dalle diverse circostanze del momento e del Paese, ma in ogni caso, è chiaro che essa richiederà sempre una preparazione specifica dei cappellani. Oltre alla formazione speciale per lo svolgimento di determinate azioni pastorali (per esempio, per tenere una lezione o per predicare in circostanze straordinarie, ecc.), il clero castrense dovrà

essere appositamente preparato per affrontare le sfide che l'evangelizzazione del mondo militare presenta oggi. Ne segnalo alcune.

Anzitutto esiste ancora la questione di come armonizzare il necessario inserimento del servizio pastorale nel mondo militare, affinché l'azione evangelizzatrice sia più presente e incisiva, senza per ciò compromettere l'indipendenza della Chiesa rispetto alle autorità militari, né far sì che i ministri sacri si vedano identificati con un modo determinato di concepire la politica né cadano nella trappola di avere delle facilitazioni che però a lungo termine andrebbero a scapito della loro vocazione sacerdotale.

L'azione pastorale nell'ambito castrense richiede sovente un equilibrio di diverse esigenze, che possono apparire a prima vista contrastanti, ma che in realtà sono distinte manifestazioni dell'amore verso la persona umana che porta ad annunciarle il Vangelo rispettando al contempo con la massima delicatezza la sua coscienza. Infatti, l'Ordinario e i cappellani militari, specie se fanno parte della struttura militare, dovranno manifestare uno squisito riguardo verso la libertà religiosa, senza timore però di annunciare il Vangelo né di promuovere la manifestazione pubblica della fede. Allo stesso modo, in molti Paesi i cappellani si vedono coinvolti, in misura assai maggiore che i parroci, in ambienti in cui occorre promuovere il dialogo e le azioni ecumeniche, senza però cadere in un confusionismo che recherebbe un grande danno alle anime.

Un'altra esigenza peculiare del clero castrense proviene dalla giurisdizione cumulativa, la quale comporta la necessità di curare in modo speciale i rapporti di comunione con le giurisdizioni locali. Non va dimenticato, infatti, che i cappellani castrensi, anche quelli incardinati nell'ordinariato, svolgono un servizio per il bene della diocesi in cui si trovano, giacché la loro azione pastorale si svolge in favore di fedeli appartenenti anche alle diocesi. Ne segue la necessità che il clero castrense sia specialmente sensibile per contribuire ad allacciare rapporti di comunione con il clero della diocesi, senza rimanere isolati nel mondo castrense.

Queste ed altre esigenze che chi è impegnato nella pastorale castrense potrebbe individuare manifestano quanto sia gravoso e specializzato il compito pastorale castrense e quanto sia stata opportuna la creazione di un apposita giurisdizione che dia unità di indirizzo al programma evangelizzatore del mondo militare. Come afferma il Proemio della Costituzione Apostolica ora commemorata, il Concilio Vaticano II aprì le strade per una nuova stagione della pastorale castrense,

non solo perché permise di creare nuove figure canoniche basate sul criterio personale, ma soprattutto perché mise in luce la chiamata universale alla perfezione cristiana e la missione dei laici, la cooperazione organica tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale dei presbiteri, la potestà ecclesiastica come servizio e il dovere della Gerarchia di organizzarsi in modo da aiutare i fedeli a raggiungere la loro vocazione alla santità, la concezione della Chiesa universale come *communio ecclesiarum* che impedisce di vedere le diocesi come insieme di compartimenti stagni. L'alveo istituzionale non più provvisorio né straordinario è stato creato venticinque anni fa con la promulgazione della Costituzione Apostolica *Spirituali militum curae*; adesso è il momento di proseguire il cammino iniziato per svolgere davvero la missione di evangelizzare il mondo militare, per la quale esprimo i miei migliori auguri.

Eduardo Baura